



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 35

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FABIO CERATO	SINDACO	SÌ
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	GIUST.
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	GIUST.
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	SÌ
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	SÌ
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	GIUST.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines e STROBBIA Roberto in presenza presso la sala consiliare e DATTILA Federico collegato in videoconferenza.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui l'Imposta Municipale Propria (IMU) era una delle componenti, oltre al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), e ha istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa

deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

762 In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è soggetta all'imposta l'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 Maggio 2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30 Novembre 2022 con la quale sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25 Maggio 2020;

DATO ATTO che:

- l’art. 1, comma 756, della citata legge 160/2019 stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della deliberazione stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 160/2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 764, della legge 160/2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell’art. 1, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell’IMU e più precisamente:

- l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l’esenzione per gli immobili dell’Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l’applicazione delle aliquote IMU di base se l’ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837),

RICHIAMATO il decreto del 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, integrativo del decreto del 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è stato riapprovato l’Allegato A, modificando e integrando le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Vigone”, generato attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'IMU e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 3 (Consiglieri Cristina VIOTTO, Ivan AUDERO, Francesca AUDERO) resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** per l'anno 2025, nelle misure di cui al “Prospetto aliquote IMU – Comune di Vigone”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;
- **DI DARE ATTO** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2025 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al punto precedente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)
